

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

85.

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		ZANGHERI ed altri: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (1354)	3
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 21, 25, 26
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	21, 22, 23
Senatori DE MARTINO ed altri; PECCHIOLI ed altri: Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (<i>Approvati, in un testo unificato, dal Senato</i>) (3822);		BOSCO MANFREDI	15, 16
FIANDROTTI ed altri: Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (47);		CARPINO ANTONIO	26
VIOLANTE ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo (228);		CORLEONE FRANCESCO	16, 17, 18, 19, 25
		FRACCHIA BRUNO	9, 10, 11, 12
		GARGANI GIUSEPPE, <i>Relatore</i>	21, 23, 24, 25
		LANFRANCHI CORDIOLI VALENTINA	23
		MACERATINI GIULIO	3, 4, 5, 6, 7, 26
		MACIS FRANCESCO	19, 25
		ONORATO PIERLUIGI	12, 13, 14, 15
		REGGIANI ALESSANDRO	19, 20, 21, 23, 26
		RUSSO FRANCO	25, 26
		TESTA ANTONIO	7, 8, 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, terzo comma, del regolamento, il deputato Garocchio sostituisce il deputato Gitti per l'intera durata della discussione dei progetti di legge.

Seguito della discussione del disegno e proposte di legge senatori De Martino ed altri; Pecchioli ed altri: Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (3822); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo (47); Violante ed altri: Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo (228); Zangheri ed altri: Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo (1354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori De Martino ed altri, Pecchioli ed altri: « Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo », già ap-

provati, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 3 giugno 1986, e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Nuove misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale attraverso la dissociazione dal terrorismo »; Violante ed altri: « Sostituzione della carcerazione preventiva con gli arresti domiciliari per dissociati dal terrorismo e per gli imputati detenuti in forza di mandato di cattura facoltativo »; Zangheri ed altri: « Disposizioni a favore di chi si dissocia dal terrorismo ».

Ricordo che, nella seduta del 17 dicembre 1986, l'onorevole Gargani aveva svolto la relazione ed erano iniziati gli interventi dei colleghi.

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

GIULIO MACERATINI. Personalmente mi auguro che questo provvedimento abbia un *iter* abbastanza rapido, ma non sono tra coloro che pensano che esso debba essere approvato per forza di cose nel testo pervenutoci dal Senato in base ad un'affermazione che mi ricorda un detto paesano, secondo cui: « Piuttosto che niente, è meglio piuttosto ». Anche in questo caso abbiamo dei doveri e cerchiamo di adempiere ad essi con razionalità e sulla base di una valutazione complessiva dell'ordinamento.

È chiaro che questo progetto di legge affonda le sue radici in stati d'animo largamente diffusi, che possono essere sintetizzati nell'atteggiamento di un legislatore consapevole del fatto che i famosi « anni di piombo », vale a dire gli anni della lotta armata, hanno costituito una pagina della storia nazionale di cui, al di là della pur doverosa criminalizzazione di

coloro che di quella lotta armata furono i protagonisti di prima fila, resta in tutti noi la sensazione che quelle generazioni di giovani si trovarono coinvolte in un clima politico che non loro, ma altri avevano determinato, spesso accendendo gli animi in un modo tale che i giovanili impulsi si tradussero in pericolosi e gravi reati.

La stessa classe politica nel suo complesso, che quel clima di cultura della violenza aveva tutto sommato determinato, oggi che quegli episodi di terrorismo appartengono fortunatamente al passato, cerca di attenuare le conseguenze che sul piano della sanzione si sono avute per migliaia di persone.

Questo è il clima, il terreno comune sul quale le forze politiche si sono mosse e si muovono; e non a caso al Senato si è verificato un ampio schieramento favorevole al progetto di legge. Anche il partito al quale appartengo ha ritenuto che dovessero prelevare le ragioni del sì rispetto alle perplessità che il testo propone ed ha assicurato in quel ramo del Parlamento il suo assenso a questa legge.

Ciò non significa — è stato già detto dal collega Trantino; io desidero ripeterlo e sottolinearlo con forza — che non si possa o non si debba tentare di migliorare un testo che non ci convince. E non ci convince perché, quando si parla di un provvedimento che intende attenuare le conseguenze che sul piano della sanzione si sono avute, è necessario porsi su un fronte di equità tale da non indurre a richiamare aspetti della legislazione premiale che non sono all'origine di questo provvedimento e che, invece, in maniera ambigua e sotterranea — ma forse non così sotterranea, perché il testo, sotto questo profilo, palesa determinate tendenze — si ripresentano anche in questo caso.

È stato segnalato in dottrina a proposito della legislazione dell'emergenza che quest'ultima si caratterizza, per taluni aspetti, come uno « strappo » nei confronti dell'impostazione classica della sanzione penale e del precetto penale. Tale legislazione, infatti, più che preoccuparsi

di reprimere l'offensività di una determinata condotta, metteva l'accento sulla soggettività dell'autore di una condotta penalmente vietata. Oscillando tra il ruolo del cosiddetto « irriducibile » da un lato e del cosiddetto « pentito » dall'altro, si identificava una latitudine di atteggiamenti che erano poi i due poli nei confronti dei quali il legislatore assumeva determinate decisioni: massima durezza nei riguardi del cosiddetto « pentito », a prescindere dalle contestazioni di reato che questi avesse ricevuto.

In sostanza, si aveva una valutazione non dell'azione dal punto di vista penalistico, ma dell'atteggiamento soggettivo dal punto di vista della sanzione che esso poteva produrre nella normativa, tanto che qualcuno ha chiamato in causa le dottrine degli anni trenta e quaranta sulla cosiddetta « colpa d'autore » per sottolineare questo aspetto della legislazione dell'emergenza, sulla base del quale ci si preoccupava — ripeto — non tanto della condotta e degli eventi, quanto dello stato d'animo con cui l'autore affrontava una certa realtà, trasgredendo alle norme della realtà stessa.

Noi missini non condividiamo assolutamente questo atteggiamento: ci sembra che esso debba restare fuori dalle norme del codice penale e del codice di procedura penale, potendo tutt'al più entrare a far parte legittimamente dell'ordinamento penitenziario, nel quale, in effetti, il valore del soggettivismo dell'uomo che sta espiando una pena, il valore della sua sfera psicologica, il modo in cui egli si pone nel tentativo di uscire da una determinata situazione, nonché l'aspetto della risocializzazione, che è connessa, per dettato costituzionale, alla condizione del detenuto, sono tutti aspetti che debbono essere tenuti presenti in maniera più marcata di quanto non avvenga per il mero rapporto sinallagmatico: precetto penale, trasgressione dello stesso e sanzione. Se dettiamo norme di comportamento o anche valutiamo più benevolmente il modo di sanzionare certe trasgressioni del precetto penale, le impostazioni della legislazione di emergenza, ad avviso del sotto-

scritto e della forza politica che rappresenta, dovrebbero essere considerate separatamente.

In quest'ambito, alcune conseguenze che discendono dall'articolato in esame non mi convincono.

Sostanzialmente, sono due gli articoli che meritano di essere riconsiderati; a tale riguardo, dirò subito che ricorrerò alla presentazione di specifici emendamenti onde ottenere quelle modifiche necessarie a razionalizzare l'intervento del legislatore. Non so se, ancora una volta, la pretesa di far presto inciderà negativamente sull'esame degli emendamenti e su una valutazione obiettiva dell'articolato. D'altronde, presto e bene sono due concetti che non sempre camminano volentieri insieme. Una chiara dimostrazione di ciò — lo ricordo — sono state le norme del cosiddetto « pacchetto Martinazzoli », nel periodo luglio-agosto 1984, norme che, approvate rapidamente per il carattere di urgenza posto da esigenze estranee al mondo del diritto e assai vicine, a mio avviso, al mondo della politica, contribuirono, in molti casi, a far commettere errori di grammatica giuridica, di cui ancora oggi scontiamo le conseguenze.

Si impone, pertanto, un momento di riflessione su ciò che dovremo discutere.

L'articolo 1 del disegno di legge suscita in me alcune preoccupazioni, perché, oltre a ciò che attiene alla sostanziale richiesta di una confessione da parte del soggetto che aspira alla qualifica di « dissociato » (condivido, al riguardo, quanto detto da altri colleghi e, in particolare, dall'onorevole Trantino), suscita perplessità l'aspetto relativo al ruolo di cui potrà beneficiare la persona che assumerà la qualifica di « dissociato ». Con ciò mi riferisco alla seguente dizione riportata nell'articolo 1: « Ammissione delle attività effettivamente svolte ».

A questa dizione normativa il Senato è giunto dopo essere riuscito con reiterati tentativi, tutti meritori, a superare il testo originario del provvedimento che richiedeva da parte del dissociato una sostanziale confessione di colpa (asserita o presunta).

Il testo dell'articolo 1, come si evince dai lavori preparatori svoltisi al Senato, non contiene una richiesta di confessione *tout court*. Ciò avrebbe comportato — è stato rilevato — uno « strappo » notevole rispetto ai principi sulla libertà dell'imputato che non può essere costretto ad una confessione, in quanto ciò lederebbe il suo diritto alla difesa e l'accettazione acritica delle contestazioni del magistrato.

Mi domando come sia possibile pervenire concretamente all'approvazione di una normativa in materia, senza andare incontro a degli autentici arbitri da parte del magistrato, se si insiste nel parlare di attività « effettivamente svolte » (è questo un avverbio che mi fa venire i brividi).

Chi giudica l'attività in ispecie? Chi può stabilire che le ammissioni dell'aspirante dissociato siano tali da conferirgli il ruolo di dissociato nel consorzio sociale? Si terrà, forse, conto dell'accusa o della contestazione rivolta dal magistrato oppure di ciò che l'imputato avrà affermato liberamente in merito al ruolo svolto in una certa vicenda? Non vorrei che richiedessimo troppo alla norma in questione e che si pervenisse, infine, a risultati non soddisfacenti.

A mio avviso, si tratta di valutare un atteggiamento che consenta, in sostanza, all'aspirante dissociato di essere libero di rendere o meno certe affermazioni. L'avverbio « effettivamente » deve valere con riferimento alla verifica di quanto ho appena detto oppure rispetto ad una valutazione acritica del magistrato che con le sue contestazioni ha stabilito il tema *decidendum*, dal quale l'aspirante dissociato non può uscire se non ricorrendo ad un'autocalunnia?

In base a tutte queste considerazioni, riterrei opportuno che la formulazione normativa di cui stiamo parlando venisse soppressa.

Prendere in considerazione la condotta dell'imputato o del condannato, nella situazione in cui si è venuto a trovare dopo certe vicende, e appurare se in quel comportamento ci sia o meno il « seme »

da cui può derivare il distacco dalla lotta armata e la fine delle trasgressioni violente delle regole dello Stato di diritto, si radica concretamente in un atto verificabile, ma l'espressione: « ammissione delle attività effettivamente svolte », che configura uno dei tre elementi necessariamente presenti per ottenere la qualifica di dissociato, o è un « ramo secco » che non serve a nulla, oppure è un segnale per il magistrato e lo rende ancora una volta unico arbitro della condizione di un uomo che ispira a questo sconto di pena previsto dalla legge. A nessuno può sfuggire l'assoluta impossibilità di sottoporre a critica effettiva l'atteggiamento del magistrato, il quale potrà chiedere tutto ciò che vuole ad un uomo che, pur di ottenere lo sconto, sarà disponibile in molti casi ad affermare quello che il magistrato vorrà.

Il secondo aspetto del provvedimento che ci lascia perplessi e che, pertanto, sarà oggetto di iniziativa emendativa da parte del gruppo del MSI-destra nazionale riguarda l'articolo 5 che, a mio avviso, è formulato male. Siamo d'accordo sul fatto che il cittadino che ha violato le norme concernenti i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, se ha ottenuto, in base alla raggiunta qualifica di dissociato, determinati sconti di pena, debba perdere tali sconti qualora incorra nuovamente in reati del tipo di quelli per i quali ha ottenuto la riduzione della sanzione. Però, prevedere che anche il tenere comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione costituisca motivo per la revoca significa aprire nuovamente il varco ad un'inammissibile discrezionalità, che non si capisce bene a chi dovrebbe far capo sia per la contestazione sia per l'accertamento del fatto.

Sarebbe più comprensibile (e in questo senso potremmo eventualmente cercare di razionalizzare la norma) che si estendesse il potere di revoca ad altri delitti puniti, per esempio, con pene superiori a quattro o cinque anni; infatti,

personalmente non capisco perché il cittadino che, dopo la lotta armata, abbia compiuto atti di criminalità comune debba continuare a godere di certi sconti di pena. Egli trasgredisce comunque la legge in maniera deplorabile e, pertanto, deve essere sanzionato anche da questo punto di vista.

Esiste una remora, una dissuasione, una capacità della norma penale di impedire, o quanto meno di limitare, la commissione di altri reati; ma in un precetto che è integrativo del nostro codice penale (anche se non andrà a far parte di esso) non si può ipotizzare il reato di comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione, perché reato non è. Tra l'altro, la sua descrizione è assolutamente sommaria, insoddisfacente, inadeguata, ed apre — ripeto — ancora una volta il varco alla discrezionalità, che poi diventa arbitrarietà, da parte di chi sarà libero di valutare alcuni comportamenti incompatibili ed altri compatibili, con assoluta mancanza di quella certezza, di quella sicurezza e di quella tipicità che sono caratteristiche di ogni norma penale.

Sono questi gli aspetti che più ci preoccupano in un provvedimento che, peraltro, presenta valide ispirazioni ed è certamente atteso; non dimentichiamo, infatti, che nella maggior parte dei casi le persone che sono rimaste coinvolte negli « anni di piombo », che hanno vissuto quella stagione della lotta politica in un determinato modo non ripeterebbero le azioni che le hanno condotte in carcere. Vi ricordo che nell'estate del 1983 il ministro guardasigilli dell'epoca, l'onorevole Martinazzoli, parlava di cinquemila detenuti politici; oggi essi si sono ridotti a poche centinaia, perché la maggior parte di quei cinquemila è agli arresti domiciliari o in libertà provvisoria. Ebbene, non vi sono segnali di pericolose riprese da quel versante, da parte di quelle persone; esistono, invece, segnali di altra origine, di altra impostazione, ma che non possono impedirci di adottare una misura come quella oggi al nostro esame.

In conclusione, desidero rilevare che molte delle buone intenzioni che sono alla base del provvedimento verranno vanificate se non cercheremo di migliorare gli articoli 1 e 5 del testo, sui quali mi sono più a lungo soffermato.

ANTONIO TESTA. Parlando di questo provvedimento si possono effettuare considerazioni che spaziano nel tempo e che si riallacciano a valutazioni d'ordine ideologico, politico, costituzionale, giuridico. Secondo me, questo sarebbe un esercizio interessante sotto il profilo intellettuale, ma non proporzionato ai bisogni per i quali è stato elaborato il testo al nostro esame.

Non sono d'accordo con i colleghi che ritengono che vi siano ancora tempo e possibilità per meditare più a lungo sulla normativa, non tanto perché ciò non avrebbe una sua obiettiva, ontologica esigenza, quanto piuttosto perché occorre che le istituzioni forniscano al fenomeno della dissociazione reale quella risposta che sinora sostanzialmente non è stata data. Ricordo, infatti, a me stesso che, al di là della vicenda relativa al fenomeno del cosiddetto « pentitismo » (termine secondo me improprio), in realtà non esiste una risposta generale da parte dello Stato. Nel nostro paese si è verificato un fatto politico significativo, clamorosamente dimenticato: mi riferisco all'ex terrorista (o fu terrorista) Fiora Pirri Ardizzone, l'unica che ebbe la grazia. In altri campi l'uso della grazia è più diffuso. Abbiamo l'esempio degli obiettori di coscienza: nel nostro ordinamento l'obiettore di coscienza viene condannato e quasi automaticamente graziato, il che significa che una valutazione altissima, una valutazione di grande rilievo costituzionale, di fatto è oggetto di giudizio diverso rispetto all'ordinamento. Questa è una contraddizione del riconoscimento di determinati valori. L'uso della grazia in questo campo, che era stato tentato — a mio parere giustamente — per Fiora Pirri Ardizzone, ebbe poi un accoglimento così negativo, così nevrotico. Mi onoro di ricordare che su tale questione, che ho sol-

levato al congresso dei magistrati di Viareggio, sono stato fischiato.

Secondo me, il provvedimento al nostro esame andava valutato più attentamente, dato che vi era una serie di casi specifici. Credo molto, in questo campo, nelle indicazioni reali di persone che erano state più o meno nell'ambito dell'attività eversiva e che poi avevano avuto comportamenti di valore sociale persino più grande di quelli che possono aver collaborato, e rischiato, con la giustizia. Dico questo perché essi hanno svolto, nelle carceri, attività di rinnovamento, di riflessione, portando una parola responsabile e colta non solo a se stessi, perché questi erano i valori che avevano maturato. Ma a questo strumento, a causa della sua impopolarità, non è stato fatto ricorso.

Oggi assumiamo un provvedimento « massificato » (per categorie generali e non personali) con il rischio di fare qualcosa che potrebbe risultare eccessivo in un senso o troppo riduttivo in un altro, dato che vi è tutto un ripensamento sul movimento giovanile, su una cultura che si era diffusa ed a cui non abbiamo saputo dare risposte politiche di massa.

Credo che il progetto di legge porti con sé una domanda: perché si fa? Perché si perdona in questo campo e non in altri? Perché l'ordinamento implicitamente ammette di dover perdonare? Credo che la risposta più giusta sia: perché non vi è stata prevenzione. La nostra società, la nostra *intelligencija*, persino la nostra classe politica, o politologa, non hanno ancora dato risposte convincenti su come mai una certa cultura dell'eversione e della violenza si sia diffusa in modo reale nel nostro paese. La scelta della violenza era vista da masse di giovani come l'unica strada per cambiare l'assetto sociale, economico e istituzionale. Sostanzialmente, la classe dirigente, tutta la classe dirigente — politica, intellettuale, universitaria, sindacale — stava a guardare, per cui tale scelta passava incontrastata, o almeno non sufficientemente contrastata a livello di dibattito ideologico politico e culturale. Certo che vi sono re-

sponsabilità, ma perché non si è agito per tempo? Abbiamo avuto una serie di giovani che si sono sentiti portati sull'unica strada possibile per il cambiamento: la strada della violenza fatta o della violenza condivisa o partecipata.

Ho vissuto dal vivo questa situazione in una città che è stata per certi versi emblematica. Avvenivano fenomeni strani. Ne cito soltanto uno: un mio amico professore di scuola media un giorno vide alcuni suoi allievi che ridacchiavano lanciando una « bottiglia Molotov » in un negozio. Non vi era un motivo particolare per fare ciò: come un tempo si andava a rubare le ciliege o la frutta dalle bancarelle, questi compivano quell'azione perché si sentivano eroi, nella mia città, e magari erano eroi. Non parliamo poi di altre cose, per esempio della « casa dello studente », all'interno della quale vi erano delle persone che giravano con la pistola in tasca e la questura stava fuori, quasi che si trattasse di una sorta di « castello dei tartari » dove erano ben divise le parti: tu stai dentro, io sto fuori.

Da un lato si è assistito all'emergere di una filosofia conservatrice basata essenzialmente sul concetto del « tanto se le danno tra loro ». Dall'altro lato, si è sicuramente più sofferta questa situazione, però si è capito il fenomeno in ritardo, se è vero che uomini come Sciascia, che avevano intuito e indicato per tempo cosa stava succedendo, non sono stati minimamente presi in considerazione.

Ricordo (sono passati molti anni) quando, soprattutto in alcune occasioni che noi ritenevamo fossero a ridosso delle elezioni amministrative, referendarie o politiche, scoppiavano le bombe. Tutti noi pensavamo e dicevamo che non poteva essere violenza di sinistra, che non poteva essere violenza nera. Eravamo così legati all'idea della sinistra che « vuole cambiare il mondo in bene » che non capivamo. Se mettiamo insieme le varie cose, vi è tutta una serie di responsabilità per non aver capito, per aver sopportato, o per aver lasciato passare il fatto che intere generazioni di giovani venissero in

qualche modo influenzate da questa visione. Dopodiché, ci stupivamo nel guardare il figlio dell'amico e nel domandarci come mai fosse stato sorpreso in quella situazione, chi avesse frequentato, in quale ambiente si fosse introdotto.

Abbiamo tutti gravi responsabilità, e quindi provvediamo in ritardo, molto in ritardo, a questa operazione di riconciliazione.

A mio parere, vi provvediamo anche in modo abbastanza riduttivo, nel contempo cercando di consolarci con la certezza che è meglio poco piuttosto che niente. Il provvedimento, infatti, si muove nel senso della riaccettazione da parte di una società che certamente non porta la responsabilità del reato commesso (perché quando si arriva alla commissione del fatto-reato la responsabilità è solo personale), ma ha comunque delle gravi responsabilità.

Tra queste ultime ve ne è una a mio avviso gravissima: la nostra è una società che riesce ad infiammarsi, ma fa fatica a riformarsi. Non dobbiamo dimenticare i ritardi che si sono verificati in Italia per alcune grandi riforme, compresa quella della scuola su cui molti di questi soggetti erano impegnati e che in altri paesi dove si è realizzata, ad esempio la Francia, bene o male ha prodotto taluni sbocchi. Ribadisco che il nostro è un paese che si infiamma per proposte di cambiamento, ma subito dopo si spegne o attenua la quantità di fuoco ed il cambiamento che arriva è di tale scarsa entità da risultare assolutamente sproporzionato rispetto all'incendio scatenatosi.

Le mie osservazioni impongono, com'è evidente, a tutti noi serie riflessioni, anche di natura autocritica, nel nostro modo di essere, di partecipare all'amministrazione del governo di questo paese. E pur tuttavia queste considerazioni, che andrebbero sviluppate in modo quanto mai approfondito, non possono distrarci dalla realtà consistente nel fatto che un gran numero di giovani, che bene o male sono finiti in carcere, hanno voglia di ritornare ad essere cittadini, a svolgere una vita normale.

Noi socialisti ci auguriamo che questo provvedimento venga approvato nei tempi più brevi possibili. Per altro, abbiamo l'impressione che esso non sarà sufficiente a « mettere una pietra sopra » al fenomeno che, a mio avviso, dovrebbe avere una definizione diversa, quanto meno sotto il profilo culturale.

Il provvedimento si propone di alleggerire, abbreviare, commutare le pene a tutti quei ragazzi che sono stati condannati o sono imputati per reati di terrorismo e che hanno preso le distanze in modo reale dal terrorismo stesso e dalla lotta armata.

Confesso di avere delle perplessità per quanto concerne il primo articolo del progetto di legge. In effetti, la formula consistente nell'ammissione « delle attività effettivamente svolte » non può definirsi ripugnante; non è la confessione delle colpe per le quali si è subita una condanna, il cui fantasma, almeno in un primo momento, è aleggiato sull'*iter* di questo provvedimento. Inoltre, ricordo che si è posto un interrogativo relativamente a cosa accada se, malgrado ci si sia dichiarati innocenti, si sia subita ugualmente una condanna. È necessario ammettere quello che non si è fatto soltanto perché si è stati condannati? Anche alla luce di questa domanda, la formula usata nel primo articolo e che ho ricordato rappresenta un dignitoso compromesso: sulla base di essa, infatti, le ammissioni dell'imputato vengono rimesse al giudicabile. In sostanza, si tratterà di verificare se ciò che costui ha fatto abbia o meno riverberi giudiziari.

In proposito ho presentato, anche se tra molti dubbi, un emendamento, sentendo per di più il rimorso di poter diventare coautore di un ritardo della legge, per la quale si pone in modo impellente la necessità di una sollecita approvazione. D'altra parte, questa formula non pessima, ma neppure soddisfacente, almeno dal mio punto di vista, andrebbe emendata.

Per il resto, l'articolato mi sembra costituisca una strada sufficientemente percorribile nella direzione di una riammis-

sione a pieno titolo nella nostra società di questi giovani imputati o condannati, tanto più che, nel caso in cui costoro commettano un nuovo delitto di terrorismo o di eversione, è prevista la revoca del provvedimento.

Con queste brevi considerazioni, credo di poter ribadire che il provvedimento al nostro esame deve essere approvato con grande sollecitudine.

BRUNO FRACCHIA. Penso di dire cosa abbastanza scontata se affermo che abbiamo al nostro esame un provvedimento quanto mai importante e, per alcuni aspetti — mi sia consentito fare questa sottolineatura — anche coraggioso, pur se debbo rilevare che il Senato, dal quale l'iniziativa legislativa è partita nell'aprile del 1984, ha avuto ampie possibilità, almeno dal punto di vista temporale, di riflettere approfonditamente sulla materia.

Immediatamente dopo debbo aggiungere che l'altro ramo del Parlamento ha preso atto con il passare del tempo della materia stessa, attraverso la maturazione di uno stato di fatto che veniva cambiando e che, nel momento in cui iniziava l'*iter* legislativo del provvedimento, non si poteva certo definire maturo.

Basti pensare che la proposta di legge senatori De Martino ed altri (presentata solo pochi mesi prima, nel dicembre 1983) si limitava a prendere in considerazione soltanto i reati associativi. Anche la proposta di legge senatori Pecchioli ed altri — che risale al dicembre 1984 — riproduceva, sia pure con alcune modifiche, l'originario intento di cambiare la normativa penale in materia di reati di eversione e di terrorismo.

Pertanto, quando si è iniziata la discussione, si è pensato di fare sì una riforma significativa, ma che comunque avrebbe comportato — e lo si è capito subito dopo — dei risultati molto contenuti, al limite quasi trascurabili, almeno stando a quanto si affermava nella introduzione al provvedimento; ciò, inoltre, dovrebbe essere convalidato — non vorrei dire consacrato — dalle informazioni che il Governo è stato chiamato a fornire e

che speriamo possano esserci date prima di passare all'esame degli articoli.

In altri termini, ci si è accorti che il fenomeno della dissociazione (sorto nel 1982 con il manifesto-proclama dei « cinquantuno di Rebibbia ») era andato via via estendendosi, assumendo caratteristiche talmente importanti e motivate che non era più possibile non prenderlo in considerazione.

Il Senato, nell'approvare il provvedimento n. 3822, ha esaminato la problematica in ispecie, tenendo conto della condizione soggettiva degli imputati di cui ci stiamo occupando, nonché delle motivazioni che questi danno delle azioni da loro compiute. Dirò, per inciso, che il fenomeno in esame era andato assumendo, all'interno delle carceri, proporzioni tali da poter esser considerato una manifestazione di massa.

Un altro profilo che attiene alla soggettività dell'imputato, e sul quale si è soffermato, insieme con altri colleghi, l'onorevole Testa, concerne i riflessi personali che il provvedimento avrà nei confronti di centinaia di giovani; giovani che non possono essere assolutamente sacrificati sull'altare di altri.

La normativa in esame tiene conto di questo stato di necessità e delle esigenze che provengono da tante persone.

Vi è poi da esaminare un secondo aspetto della problematica, quello riguardante l'impatto che si determinerà sull'opinione pubblica con l'entrata in vigore di un provvedimento del genere, soprattutto in considerazione del profondo turbamento che il paese ha registrato per le 1.500 vittime del terrorismo, in pochi anni, e della lotta che la società civile ha intrapreso contro tale fenomeno.

Infine, dobbiamo soffermarci su una terza questione, quella attinente ai problemi della sicurezza. Potremmo chiederci quale sia lo stato attuale della lotta armata oppure se vi sia ancora la possibilità che la lotta armata risorga e ritorni a livelli che sembrano ormai tramontati. Ebbene, a tali quesiti, il Senato, a mio avviso, ha dato una risposta corretta an-

cora prima che coraggiosa, attraverso novità legislative meritevoli di sottolineatura. Indicato il problema, debbo aggiungere che il Senato, nell'approvare il provvedimento, è arrivato alle estreme conseguenze, sicché nella normativa in esame ha ricompreso tutti i reati di sangue (anche quelli più gravi) tranne quelli di strage.

Un'altra soluzione alla problematica in questione è stata quella di non prevedere alcun provvedimento generalizzato di clemenza. Una scelta, questa, che è possibile considerare completamente nuova dal punto di vista ordinamentale, e — se vogliamo — anche suscettibile di essere criticata. Si tratta, in ogni caso, di una soluzione che, a mio avviso, tiene conto del fatto che un provvedimento generalizzato di clemenza non avrebbe assolutamente soddisfatto alcune esigenze ritenute fondamentali. D'altronde, se così non fosse avvenuto, avremmo assistito ad una rinuncia da parte dello Stato della sua pretesa punitiva.

Nell'esaminare la normativa in oggetto, occorre registrare la novità di un processo che potrebbe essere definito di revisione. Non possiamo, però, dimenticare che ci troviamo dinanzi a sentenze già passate in giudicato e a processi tuttora in corso. Ne consegue che il suddetto processo di revisione potrebbe essere definito di revisione « in punto pena », e questo perché si è in presenza di una circostanza soggettiva riferibile, solo ed esclusivamente, alla persona del colpevole, non riguardando, cioè, la sua condotta nel reato, ma una serie di condizioni particolari enumerate dall'articolo 133 del codice penale.

Vi è, inoltre, nella normativa un'affermazione declamatoria del ripudio della lotta armata come metodo di lotta politica. Anche in questo caso, a mio avviso, è possibile far riferimento al disposto dell'articolo 133 del codice penale, rilevando come questo sia l'unico fatto specifico in cui può essere richiamato il rapporto dell'imputato o del condannato nei confronti del reato commesso.

Entrando ora nel merito della questione della confessione, si tratta di un problema assai importante, ma anch'esso deve essere considerato nell'ambito delle novità legislative introdotte dal Senato. È facile criticare un'affermazione del genere contenuta nell'articolo 1: « Ammissione delle attività effettivamente svolte ». La realtà è che, approvando questo testo, il Senato è voluto andare oltre una sorta di parametrizzazione del concetto, che sta alla base della suddetta affermazione, con l'istituto della confessione. Dirò subito che non ritengo opportuno « scomodare » l'istituto della confessione per reati già passati in giudicato. D'altra parte, a quale strumento fa ricorso il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 628 del codice penale, per verificare se il caso, cui si trova dinanzi, rientri, in maniera rigorosa, nella fattispecie della confessione, intesa come istituto processuale?

Evidentemente, l'affermazione sopra riportata vale nei confronti del giudice di cognizione. Pertanto, la novità legislativa introdotta nell'articolo 1 non ha il significato di confessione. Ho letto attentamente i lavori preparatori che, in materia, si sono svolti al Senato (anche se non conosco le considerazioni emerse in seno al Comitato ristretto della Commissione). Ritengo che, con la norma in questione, si sia voluto dare al dissociato la possibilità di rendere la propria versione dei fatti, di raccontare la sua vita e l'esperienza terroristica. Ma tutto ciò — lo ripeto — non può essere configurato alla stregua di una confessione e sbaglierebbe chi volesse criticare il disposto normativo, cui ci stiamo riferendo, rapportandolo al concetto di confessione.

Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi del gruppo socialista e di quello di democrazia proletaria, che hanno preannunciato la presentazione di molteplici emendamenti, per invitarli a meditare ed a riflettere sui problemi che ho testè sottolineato. Occorre, infatti, evitare, approvando determinate norme, di raggiungere risultati opposti a quelli che ci siamo prefissi.

Ciò detto, desidero svolgere un'ultima considerazione, a fronte di una recente intervista rilasciata alcune settimane fa dal terrorista Curcio. Non ritengo condivisibile l'osservazione per cui sarebbe costituzionalmente corretto negare la concessione di un'attenuante specifica al dissociato che non si comporti in un determinato modo. Diversamente, dovremmo ritenere che l'attenuante specifica non vale per il dissociato che intende rispondere dei propri atti. Il rilievo mi parrebbe sensato solo qualora considerassimo che a colui che non si dissocia viene irrogata una sanzione ulteriore. Ma così non è.

La nostra legislazione penale, in particolare l'articolo 133 del codice, fa riferimento anche al problema delle attenuanti previste nella fattispecie di un danno risarcito. Molte volte, all'inizio di un processo, ci troviamo nella difficoltà di ottenere il risarcimento del danno, perché da tale azione può derivare il riconoscimento di specifiche responsabilità, ma si tratta di una scelta che l'imputato deve fare. Se egli non compie tale scelta, non è danneggiato da una sanzione negativa aggiuntiva e resta nella sua condizione processuale; se la compie, va incontro ad una riduzione di pena che indubbiamente è una riduzione di sostanza.

Qualche perplessità mi può derivare dal fatto che sarebbe stato opportuno conferire maggiore discrezionalità al magistrato nell'ambito della ripartizione delle tre categorie di reato. Non ritengo giusto, per esempio, che per lo stesso reato di omicidio chi sia stato condannato ad una pena inferiore — e quindi si presume abbia una minore responsabilità — debba ottenere una minore riduzione della pena: applicando la riduzione di un quarto ad una condanna a ventotto anni, questa sarebbe diminuita di sette anni, mentre nel caso di una condanna a vent'anni la riduzione sarebbe di cinque anni. Più alta è la responsabilità, maggiori sono i benefici, senza alcuna possibilità di graduazione; ciò mi induce, come ho già detto, a qualche perplessità; tanto più considerando che poi siamo in presenza di un'attenuante specifica della

dissociazione che rifiuta il giudizio di equivalenza e il giudizio di comparazione ai sensi dell'articolo 69 del codice penale. Conseguentemente, si tratta di una riduzione « secca », dopo che tutte le attenuanti sono entrate nel computo della pena.

Concludo auspicando l'approvazione del testo, anche se il gruppo comunista potrà considerare l'opportunità di apportarvi qualche modifica. Occorre però tenere presente che ci troviamo di fronte non ad una amnistia, ma — ripeto — ad un processo di revisione in punto pena per alcune migliaia di individui (non so con esattezza quanti siano); di conseguenza, le aspettative sono grandi. Preferiremmo, pertanto, evitare il ritorno al Senato del provvedimento.

PIERLUIGI ONORATO. Se interveniamo sul tema della dissociazione non è per il gusto della pura discussione in questa materia, ma semplicemente perché riteniamo che si tratti di compiere una scelta su fondamenti del nostro sistema politico e della nostra concezione dello Stato democratico. Credo allora che anche nel corso della discussione sulle linee generali sia utile cercare di comprendere le ragioni di fondo che giustificano un provvedimento come quello sulla dissociazione, in quanto una motivazione sbagliata secondo me lascerebbe un residuo culturale negativo su tutta la problematica concernente il rapporto tra lotta armata e Stato.

Per ragioni di tempo dovrei schematizzare il problema, al quale alludevo prima e su cui siamo chiamati a scegliere, che attiene al rapporto tra una contestazione sociale — anche armata e terroristica — ed il sistema politico, lo Stato oggetto di tale contestazione. Già il collega Testa ha accennato a tale aspetto della questione. Io direi che all'origine del terrorismo, soprattutto di quel terrorismo che è l'« onda lunga » del sovversivismo del 1977, vi è (non è azzardata questa semplificazione) una disfunzione comunicativa tra il sistema politico istituzionale e le frange della contestazione che la società esprimeva.

La stessa « teoria del complotto », con la quale molto spesso si è cercato di leggere il fenomeno terroristico, a mio avviso ha aggravato la disfunzione comunicativa. Quella era una chiave interpretativa deviante, che non ha consentito al ceto politico di capire la natura profonda, la genesi del fenomeno terroristico; era, secondo me, una chiave interpretativa utile per il terrorismo di destra. L'errore del ceto politico, di quello di sinistra in particolare, è stato di applicarla, per una sorta di « vischiosità » interpretativa, anche al terrorismo di sinistra.

Se all'origine del fenomeno del sovversivismo e del terrorismo armato era questa disfunzione comunicativa, il problema per lo Stato democratico consisteva nel recuperare una comunicazione con queste aree, nel fornire una risposta politica; si è parlato a lungo della risposta politica come possibilità di « riciclare » nella società civile queste forze.

Ecco perché il gruppo della sinistra indipendente giudica positivamente il provvedimento al nostro esame, pur con tutte le critiche che esso può comportare. Nel momento in cui un dialogo, una interlocuzione nasce da queste aree, le istituzioni non possono rispondere con un « imbroglio comunicativo » (non dico più « disfunzione comunicativa »), ossia fingendo di interloquire, prospettando un colloquio che poi non si realizza. Da ciò deriva la necessità di dire « sì » al provvedimento, proprio per evitare l'« imbroglio comunicativo » tra universo dei detenuti politici ed istituzioni.

L'itinerario del tentativo di ristabilire un colloquio, una comunicazione, un contatto è stato lungo. Del 1982 è la prima lettera dei « cinquantuno di Rebibbia »; in proposito, a mio giudizio è molto sintomatico che coloro che hanno mosso i primi passi lungo l'itinerario del colloquio con le istituzioni siano state proprio quelle frange del terrorismo e della lotta armata politica che avevano le proprie radici nel movimento del 1977, più che i cosiddetti « rappresentanti storici » delle brigate rosse.

Da allora, l'itinerario della dissociazione e dell'interlocuzione con il sistema politico è stato lento, faticoso, ambivalente ed ambiguo, ma sono stati compiuti molti passi avanti. Il merito di ciò non è soltanto di chi nell'universo penitenziario ha cominciato a rivedere la propria esperienza, ma anche di coloro i quali nella società civile, nel sistema politico hanno offerto una sponda: mi riferisco a quegli esponenti della cultura, del mondo politico e parlamentare che in qualche modo hanno cercato di mettersi in sintonia, di regolare la propria lunghezza d'onda sull'autocritica nascente all'interno dell'universo penitenziario. Se questo itinerario non si è fermato, bisogna riconoscere un merito anche all'amministrazione penitenziaria, che in qualche modo è riuscita a istituire « aree omogenee » dove questi discorsi sono maturati e sono stati riportati avanti.

Ma se vogliamo valutare per prima cosa l'aspetto culturale dell'itinerario della riconciliazione e dell'autocritica, non ho difficoltà a dire che l'area della dissociazione ha acquisito un punto forte della democrazia politica: la critica e il conflitto, nella società moderna e nella politica, possono non fare ricorso alla violenza, perché la delegittimazione della violenza nell'universo statale e, in particolare modo nello Stato democratico, è il punto d'approdo delle moderne istituzioni politiche. Ciò non significa che i dissociati abbiano, per così dire, accettato una visione consensuale della società. In questo senso avrei qualcosa da dire su quanto ha affermato il collega Russo. Il conflitto rimane, soltanto che è umanizzato, soltanto che è espunta la dimensione della violenza. Non è detto che l'itinerario della dissociazione presupponga una visione consensualistica della società, in quanto può essere compatibile con una visione conflittuale della società. Credo che, in questo senso, anche lo *slogan* che ha origine in Sciascia — « né con lo Stato né con le BR » — e che ha bloccato sul nascere, in fondo, l'itinerario della riconciliazione, non acquisisse questo punto, confondesse — non mi stanco di ripeterlo

— lo Stato-apparato con lo Stato-comunità, non percepisse che vi poteva essere un conflitto con lo Stato-governo e con i ceti dominanti e che, tuttavia, questo conflitto poteva essere compatibile con un'accettazione dello Stato-ordinamento, che è appunto fondato sulle regole della democrazia nel conflitto politico e sulla delegittimazione della violenza.

È questo l'itinerario che ha portato alla dissociazione e che ha avuto riflessi nelle carceri e fuori; e questo è un punto che dobbiamo sottolineare con apprezzamento politico. Certamente vi era il rischio che tale itinerario portasse all'uscita dalle carceri di dissociati *ex* terroristi che avrebbero potuto « riciclare » la violenza armata ed il terrorismo. Ma è stato notato, giustamente, che circa 5 mila inquisiti per terrorismo sono, per una ragione o per l'altra, già usciti e non si può dire che abbiano « riciclato » terrorismo. Gli episodi terroristici cui abbiamo assistito in questi ultimi anni erano più che altro code, strascichi del vecchio fenomeno; sono anzi convinto che tali episodi siano rimasti limitati proprio perché esisteva il fenomeno culturale della dissociazione. Tale fenomeno, più che farci correre un rischio, anche se ha provocato la liberazione di detenuti politici dalle carceri, ci ha permesso di limitare i rischi di ripresa del terrorismo. L'itinerario che nasceva dentro il carcere, che ha provocato il dialogo anche con noi, ha avuto, però, una « ricaduta » molto lenta all'interno del Parlamento. In questo senso, vi sono state discussioni a proposito di quale risposta politica occorresse dare, ma non voglio entrare nel merito. Voglio però dire che al Senato tutte le forze politiche hanno approvato il provvedimento al nostro esame; e questa è un'acquisizione importante.

La seconda acquisizione importante è che l'onorevole Martinazzoli ha detto esplicitamente, al Senato, che rinunciava all'impostazione originaria del Governo proprio in materia di confessione come requisito della dissociazione. Si tratta di un dato molto importante. Voglio ricordare che l'onorevole Rognoni, al convegno

sulla legge n. 665 (miniriforma penitenziaria) a Rebibbia, ha detto pubblicamente che il prossimo passo da compiere avrebbe dovuto essere l'approvazione della legge sulla dissociazione. Credo quindi che vi siano i presupposti perché questo itinerario, all'interno delle istituzioni legislative, sia compiuto.

Da questo punto di vista, signor presidente, mi sia concesso di notare con piacere che sembrano abbandonate le posizioni di coloro che, prima di approvare il progetto di legge al nostro esame, desideravano sapere quanti fossero i dissociati che sarebbero usciti dal carcere per effetto della legge, quale fosse la loro appartenenza politica e altri dati. Mi pare che queste informazioni non siano più richieste o, perlomeno, che non siano più considerate decisive. Voglio far notare, a questo proposito, che il Governo non ci potrà mai fornire dati sulla fuoriuscita dei detenuti dissociati, in quanto essi sono di competenza delle autorità giudiziarie e non del Governo, che non può far altro che darci *post factum* la diagnosi del fenomeno. Aggiungo che i dati in questione sono, in linea di principio, irrilevanti ai fini della scelta legislativa che vogliamo compiere, in quanto la scelta legislativa stessa non comporta un atto di clemenza per detenuti pericolosi, ma una diminuzione di pena per detenuti che, per principio, non sono più considerati pericolosi. Essendo questa la portata normativa, diventa irrilevante sapere quale sia il numero dei detenuti che escono, in quanto per legge non li consideriamo più pericolosi e riteniamo compiuto il processo di reintegrazione nella società civile e nella comunità politica. A quale scopo, allora, chiedere questi dati? Credo sia un atteggiamento sbagliato e, in qualche modo, non dico ostruzionistico, ma ritarziario. Prendo atto con soddisfazione, dunque, del fatto che questo problema sembra superato.

Qual è l'ispirazione politica del progetto di legge al nostro esame? Voglio sottolineare che non si tratta di un atto di clemenza, ma di una semplice scelta di diminuzione di pena, e non di esclu-

sione di pena, in quanto questa ipotesi è stata scartata dal Senato. Quando, a fronte di determinate condotte criminose di tipo associativo, si verifica quella che si chiama la « controcondotta » del reo, siamo all'interno di una logica di diritto penale, di politica penale, già esistente nel nostro ordinamento. È la logica secondo la quale, di fronte ad un reato che offende alcuni beni giuridici (in questo caso il bene delle istituzioni democratiche, la personalità politica dello Stato e così via), oltre alla pena per esso comminata, vi è anche la possibilità di una sua diminuzione — in certi casi di una sua esclusione — quando si verifichi appunto una « controcondotta » che configuri una « controlesività » o in qualche modo una reintegrazione del bene giuridico leso. Questa è la scelta politica che è stata compiuta.

Le obiezioni che si possono portare sono di vario genere. Si dice: perché si applica la diminuzione di pena soltanto ai detenuti politici, ai reati politici? Non è questa una discriminazione nei confronti dei detenuti comuni? Credo che vada detto chiaramente che questa discriminazione in qualche modo non sussiste, perché si tratta di reati diversi: la natura, la *ratio*, la motivazione delinquenziale del delitto politico è diversa da quella del delitto comune. Ma questo potrebbe non bastare. La realtà giuridica di fondo è che noi agiamo in questo modo perché ci rendiamo conto che i reati politici sono stati, negli anni passati, superpenalizzati. In più, a mio avviso (questa è l'altra ragione) sono stati proprio i detenuti politici ad aver acquisito « meriti » — consentitemi l'espressione — per quanto riguarda la normalizzazione dell'universo penitenziario e la sua umanizzazione. In questo senso credo che la scelta che si impone sia di tipo politico, e abbia una sua giustificazione.

Una volta acquisita la sostanza del nostro avviso favorevole, l'articolazione normativa di questo provvedimento passa, a mio parere, in secondo piano per il fatto di non essere più un elemento determinante.

Certo, bisogna evitare che il baricentro del nostro sistema penale si sposti dal diritto oggettivo, che è incentrato sulla condotta e sulla concreta lesione del bene giuridico, al diritto soggettivo, che dà rilievo agli atteggiamenti interiori. Il testo approvato dal Senato, in fondo, non evita questo pericolo. Esso infatti diminuisce la pena davanti a condotte dissociative, quindi all'interno della teoria del bene giuridico e del diritto oggettivo; tuttavia, assume come parametri di questa condotta dissociativa anche il ripudio della violenza e l'ammissione delle attività effettivamente svolte, con il che evidentemente risorge un profilo di diritto soggettivo.

Ha giustamente sottolineato l'onorevole Fracchia l'importanza del fatto che non si parli più di confessione; ciò significa che le dichiarazioni dei pentiti sono disancorate dall'imputazione, in quanto, se fosse prevista la confessione, si dovrebbe richiedere il riconoscimento dei fatti oggetto dell'imputazione. E tuttavia, anche tale nuova formulazione crea dei problemi, in quanto diventa difficile per il giudice stabilire quali siano le attività effettivamente svolte, poiché non ha più il parametro del capo di imputazione grazie al quale è possibile compiere una valutazione sull'attendibilità delle ammissioni. Per tale motivo, il gruppo della sinistra indipendente presenterà in materia un emendamento soppressivo.

Si pone anche il caso dell'innocente che non ha nulla da ammettere e che, per ciò stesso, non usufruirebbe delle diminuzioni di pena stabilite per i dissociati.

Concludo osservando che quelli da me sollevati sono problemi reali, ai quali bisogna dare in ogni caso una risposta politica. Noi della sinistra indipendente presenteremo emendamenti, ma solo nel caso in cui questi fossero approvati con un largo consenso da parte delle forze politiche e con l'impegno di fare approvare in brevissimo tempo il provvedimento al Senato. Se quel consenso non vi sarà, preannuncio subito che noi preferiremo sen-

z'altro questa legge al niente, perché essa, tutto sommato, contiene una delega di fiducia all'amministrazione giudiziaria, delega che io ammetto semplicemente perché in questo caso ha un carattere del tutto eccezionale.

In sostanza, la magistratura si troverebbe a dover supplire alle carenze dell'articolo 1 del provvedimento. Inoltre, non va dimenticato che si tratta di una legge temporanea, in quanto i fatti dissociativi di cui essa si occupa attengono ad un determinato periodo di tempo.

Pertanto, pur con i limiti degli strumenti normativi e giuridici adottati, riteniamo che il progetto di legge in esame costituisca una risposta politica positiva ad un fenomeno altrettanto positivo qual è quello della dissociazione penitenziaria dal passato terroristico e ribadiamo la necessità che venga garantita la sua rapida approvazione.

MANFREDI BOSCO. Il provvedimento, di natura certamente eccezionale, che ci proviene dal Senato è stato in quella sede discusso in modo ampio ed attento, direi con prudenza e saggezza. Le contrapposte istanze della sicurezza e della pacificazione sociali hanno ivi trovato una soluzione sufficientemente equilibrata.

A questo riguardo, mi pare decisivo il rilievo che ha assunto la normativa definitiva contenuta nell'articolo 1 del progetto di legge, in cui la condotta dissociativa è descritta in modo adeguato, comunque nel modo migliore rispetto all'attuale situazione.

Per tale motivo, anticipo di non ritenere opportuno che in questa sede vengano approvati emendamenti diretti ad apportare modificazioni che finirebbero con l'allargare le maglie dei controlli previsti dall'articolo 1. In particolare, mi riferisco alla proposta di sopprimere il requisito dell'ammissione delle attività effettivamente svolte. Qualora tale proposta venisse accolta, automaticamente verrebbe svuotato il contenuto etico della dissociazione, si renderebbe la norma estremamente elastica, in definitiva accre-

scendo, in modo inopportuno e, a mio avviso, non prudente, il potere discrezionale del giudice in materia.

Quanto al meccanismo di commutazione delle pene ed alle procedure a tale scopo previste, ritengo di poter affermare che la normativa appare adeguatamente delineata.

Vorrei ora svolgere alcune osservazioni in merito ad alcuni articoli del progetto di legge. L'articolo 5 tratta della revoca dei benefici goduti. A mio avviso, occorrerebbe forse prevedere in modo espresso un particolare tipo di impugnativa. Contro il provvedimento di revoca, infatti, si può ricorrere attraverso i normali strumenti di impugnazione, ma ho l'impressione che si creerebbero difficoltà all'atto dell'individuazione degli organi ai quali l'impugnazione deve essere presentata, data la pluralità di questi, ed anche per ciò che concerne i termini dell'impugnazione stessa.

Sarebbe, pertanto, opportuno presentare un emendamento aggiuntivo con il quale stabilire che contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso per Cassazione. Ciò allo scopo di semplificare quanto più possibile le procedure e di non creare ulteriori difficoltà applicative.

Sempre in merito all'articolo 5, esso sancisce che la revoca si ha nel caso in cui il soggetto tenga comportamenti inequivocabilmente incompatibili con la precedente dissociazione. Mi parrebbe opportuno ancorare questa previsione a comportamenti penalmente rilevanti. Altrimenti anche in questo caso l'ambito discrezionale sembrerebbe eccessivo e non avrebbe alcuna giustificazione una definizione del comportamento non agganciata al fatto penalmente rilevante.

Per quanto riguarda la questione della libertà provvisoria, cui fa riferimento l'articolo 6, ritengo che essa debba essere assicurata, ma insieme a espresse misure di vigilanza e di controllo da parte dell'autorità penale di sicurezza, su disposizione del giudice competente. Mi pare, pertanto, eccessiva la previsione normativa in materia approvata dal Senato.

L'ultima osservazione concerne l'applicabilità delle norme a cui fa riferimento l'articolo 8. In esso si dice testualmente: « Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza è cessata, entro il 31 dicembre 1983 ». La permanenza, a mio giudizio, dovrebbe essere accertata dal giudice in relazione ai criteri individuati dall'articolo 1, che, in caso contrario, non troverebbero riscontro in una norma (l'articolo 8) considerata di « chiusura ».

Sulla base delle predette considerazioni, confermo il giudizio favorevole del gruppo democristiano sul provvedimento, anche se esso, qualora sia possibile raggiungere un sufficiente consenso politico, andrebbe migliorato nel senso che ho appena evidenziato.

FRANCESCO CORLEONE. Il gruppo radicale ha sempre manifestato perplessità di fondo sulle leggi a carattere speciale. Certamente, questo è un provvedimento che non si sottrae a valutazioni precise sulla eccezionalità del suo carattere. Non possiamo nasconderci, inoltre, le forti necessità politico-culturali che sono alla base della normativa in discussione.

Come più volte è stato ricordato, la nuova normativa sulla dissociazione giunge all'esame della Camera con un ritardo di anni, nonostante alcuni gruppi parlamentari, tra cui quello radicale, avessero con tempestività (mi riferisco, in particolare, alla proposta di legge n. 3983 dell'VIII legislatura) affermato questa necessità.

Il ritardo con cui stiamo affrontando il problema, dunque, ha spesso posto in crisi, svuotandole di significato, le stesse aree omogenee che all'interno delle carceri avevano per prime posto in risalto la problematica della dissociazione, della cultura della violenza, della sopraffazione e della ideologia della risposta armata alle disfunzioni dello Stato.

I radicali avevano già previsto nel 1982-1983 una simile situazione. Ma ciò a cui oggi si assiste non è il prodromo di una riorganizzazione del partito armato,

bensi un fenomeno episodico che si manifesta in vari paesi del mondo. Ritengo, d'altra parte, che una certa visione della violenza sia stata ormai sconfitta.

La nostra opinione è che il provvedimento in discussione non sia adeguato alla necessità politica attuale di rispondere ad un possibile risorgere della cultura della violenza; non si propone questa normativa — aggiungo — come il frutto di un concreto confronto con le aree omogenee e l'ambiente carcerario. Perché il provvedimento in questione possa raggiungere certi obiettivi non può, a mio giudizio, non tener conto di alcuni precisi riferimenti personali, peraltro eccessivamente limitati da quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso.

Preannuncio, a nome del gruppo radicale, che presenterò numerosi emendamenti al provvedimento a seguito delle molteplici perplessità che ha suscitato in me l'esame di esso. Tali emendamenti, che mi riservo di illustrare in dettaglio nel corso della discussione dell'articolato, sono il frutto di un serio ed approfondito confronto con le aree omogenee di Roma, Milano, Torino, Bergamo e Firenze e con l'ambiente carcerario.

Rilevato come il legislatore non debba sentirsi in alcun modo limitato nella sua precipua e fondamentale attività, desidero precisare come non sia vero che questa, approvata dal Senato, sia la legge che si attende negli ambienti che ho sopra menzionato. Occorre, infatti, evitare il rischio che la nuova normativa, invece di essere l'avvio di una soluzione politica alla detenzione politica, rappresenti unicamente un « tappo » che voglia significare che con essa si è fatto quello che si poteva fare.

Rimane il problema di una rapida approvazione da parte del Senato; ma da questo punto di vista credo che la Camera sia « in credito », in quanto abbiamo risposto positivamente al provvedimento, pervenutoci dal Senato, sulla modifica dell'ordinamento penitenziario e rispondiamo con estrema sollecitudine oggi in Assemblea alle modifiche del codice di procedura penale.

Per quanto concerne l'articolato, sono state già espresse varie obiezioni, sia dal punto di vista giuridico sia da quello culturale, all'articolo 1. Indubbiamente, l'espressione: « ammissione delle attività effettivamente svolte » non può essere considerata alla stregua di una confessione, come, d'altra parte, è stato specificato nella relazione del senatore Franza.

Suscita invece perplessità, rispetto ad una scelta che potrebbe essere quella di ancorarsi a dati di oggettività, un aspetto che è altrettanto grave e che non è stato affrontato a sufficienza: mi riferisco alla richiesta di abiura, al rifiuto della violenza come metodo di lotta politica. Cosa vuol dire questa richiesta di abiura? Lo chiede il rappresentante del gruppo radicale, cioè di un gruppo non violento, che ha della violenza e delle regole democratiche il rispetto più assoluto e che è arrivato persino a porre nel suo preambolo allo statuto il rifiuto della legittima difesa. Proprio noi affermiamo che si tratta di una richiesta eccessiva, che probabilmente molti deputati non si sentirebbero di sostenere in assoluto, ossia riferendo il ripudio della violenza non solo ad una democrazia, ma anche ad uno Stato autoritario o ad una dittatura. A tale proposito, preannuncio la presentazione di emendamenti tesi ad affrontare la sostanza del problema, ma non nella forma dell'abiura.

Ho ascoltato con piacere le perplessità espresse sull'articolo 5, in quanto non possiamo considerare i comportamenti come equivalenti ai reati consumati. Si tratta di una « spada di Damocle » inaccettabile. Il provvedimento, a nostro giudizio, può essere senz'altro migliorato ed approvato rapidamente, con un'azione delle forze politiche.

Per quanto riguarda il dibattito culturale in tema di dissociazione, vorrei ricordare che nel nostro paese vengono lanciati segnali che magari non fanno discutere a sufficienza. Dalle aree omogenee vi sono state iscrizioni al partito radicale da parte di persone condannate all'ergastolo o a trent'anni di reclusione. Al nostro congresso dello scorso novembre ci è

giunta da Rebibbia una lettera firmata da Maurice Bignami e Sergio D'Elia, della quale leggerò l'ultima parte:

« È con questo spirito che ci siamo mossi dal carcere, per aderire ad una Convenzione democratica, per rischiare il nostro e più di quanto abbiamo e fors'anche più di quanto ci viene richiesto. Siamo venuti qui per giurare sulla democrazia, quel giuramento che un galantuomo, un po' di tempo fa, poneva — inascoltato — a fondamento di una vera pacificazione. Questo » (cioè il carcere di Rebibbia) « non è sicuramente un luogo deputato, qui non vi sono le basi granitiche della nostra democrazia, il rituale del giuramento potrà anche apparire retorico; in ogni caso per noi questo è il "qui e ora", il luogo e l'occasione, il momento giusto per fare sottoscrivere il nostro giuramento. Perché una cosa è certa: ci dispiace tremendamente di aver fatto la lotta armata ma, se questo è possibile, ci dispiace ancora di più di non aver fatto fin da subito la democrazia ».

Credo che una lettera del genere (della quale, ripeto, ho letto solo il passo finale) meriti di essere discussa e commentata, perché da questo universo ci viene un giuramento sulla democrazia, in una forma bella e drammatica, che va addirittura oltre i confini del provvedimento. Noi vogliamo rispondere a tali richieste provenienti dal carcere, ma dobbiamo anche rispondere a chi, pur non essendo ufficialmente dissociato, tiene comportamenti inequivocabilmente incompatibili con il permanere del vincolo associativo; non bisogna fornire alibi a quanti oggi magari pensano di ricostruire una frazione di lotta armata. Il provvedimento al nostro esame è importante non perché chiude un capitolo, in quanto in realtà sarebbe solo una presunzione di chiusura di un capitolo di una stagione drammatica, feroce, luttuosa; dobbiamo, invece, con queste norme aprire nuovamente un dibattito in forme adeguate.

Non credo che la « stagione della violenza » sia un periodo che possa essere nascosto; al contrario, esso deve essere

posto all'attenzione di tutti, perché solo così può essere evitato il suo risorgere in forme diverse. Il pensare di mettere da parte una stagione di questo genere con una legge che si rivolga al passato e lasci ancora aperte talune questioni ci farebbe ritrovare tra qualche anno con una ferita, non so se ulcerante o meno. Non possiamo neppure pensare di riprendere questo capitolo. Abbiamo qui a disposizione uno strumento: occorre verificare se abbiamo la forza, come classe politica, di affrontare fiduciosamente la questione oppure se vogliamo procedere prudentemente.

Credo che sugli articoli e sugli emendamenti ad essi presentati si svolgerà una discussione; essa, però, non dovrà portarci via molto tempo, perché dobbiamo dare ai colleghi del Senato un segnale della nostra rapidità e chiedere loro non dico l'accettazione « a scatola chiusa » degli emendamenti eventualmente da noi approvati, ma quanto meno la stessa rapidità di esame.

Sono fiducioso che, da parte di tutti i colleghi, vi sia la volontà di esaminare con attenzione tutte le questioni. Le nostre richieste non sono strumentali o inventate. Esse sono frutto di riflessioni e di sollecitazioni che abbiamo ricevuto. Certo, vi è anche un margine di rischio, perché approvare la legge così com'è sarebbe più semplice; però, se vogliamo giocare, sia pure in termini contenuti, al rischio della democrazia, non dobbiamo essere ricattati dal testo che abbiamo di fronte. Dobbiamo invece cercare di valutare se vi siano le condizioni per apportare dei miglioramenti.

Tali miglioramenti possono essere di tre livelli. Il primo è costituito da un ampliamento concettuale e politico del numero dei destinatari cui è rivolta la legge. Il secondo è rappresentato da un miglioramento tecnico delle previsioni. Per esempio, cito il problema del termine di trenta giorni per la dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge, di cui all'articolo 4; un aumento di tale termine a 60 o a 90 giorni avrebbe effetti positivi più ampi.

Inoltre, andrebbe modificata la data del 31 dicembre 1983 come termine di applicazione per le disposizioni della nuova legge.

Il terzo livello riguarda modifiche di « pulizia » formale del testo.

In conclusione, ritengo che, prima della convocazione della seduta della prossima settimana, potremmo costituire un comitato ristretto, magari informale, per esaminare gli emendamenti e giungere alla prossima seduta avendo già definito a quale livello di miglioramento le forze politiche abbiano voluto accedere, per concludere rapidamente l'esame del progetto di legge.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, rinuncio al mio intervento in quanto le dichiarazioni del collega Fracchia rispecchiano la posizione del nostro gruppo. Rinuncio a parlare anche per dare un contributo reale e concreto alla sollecita approvazione del provvedimento.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor presidente, colleghi, prendo brevemente la parola per esprimere l'opinione del mio gruppo nei confronti del progetto di legge al nostro esame. Credo che sulle disposizioni contenute negli articoli che lo compongono non vi possano essere apprezzabili contrarietà. Ritengo che, se non vogliamo rendere un cattivo servizio agli scopi che il provvedimento si prefigge, dobbiamo prestare particolare attenzione alle motivazioni che sorreggono questa iniziativa legislativa.

Le motivazioni sono sostanzialmente di due tipi, ed io non le condivido affatto. Secondo la prima motivazione, il fenomeno del terrorismo si sarebbe concluso, e non vi sarebbe alcuna ragione per pensare che rinasca: sono convinto che questa sia un'interpretazione di carattere molto suggestivo, sicuramente apprezzabile sotto il punto di vista della sociologia, ma non concreta per quanto riguarda, invece, la diagnosi, la cura, l'attenzione che, in ogni momento, lo Stato deve riservare all'ordine pubblico in generale. È un atteggiamento, un angolo vi-

suale a mio avviso sbagliato quello di considerare che la criminalità determinata da motivi di carattere politico, cioè la criminalità che va sotto il nome generico di terrorismo, sia un fenomeno del tutto particolare, del tutto diverso, del tutto non riconducibile ai criteri generali che presiedono alla valutazione dei comportamenti antiggiuridici o illegali. Se lo Stato non smentisce se stesso, se quindi l'assetto dello Stato di diritto è quello che lo Stato ritiene debba essere attraverso il complesso delle norme che lo reggono, non vi è ombra di dubbio che tutte le condotte le quali si oppongono alle norme su cui insiste lo Stato di diritto costituiscono comportamenti di carattere deviante e quindi criminali. È certo che vi sono tipologie di criminalità estremamente diverse tra loro; ma, per esempio, se si vuole parlare di gravità di reato associativo, non vi è dubbio che una carica eversiva l'hanno anche la mafia e la camorra.

Chi voglia distinguere, chi voglia operare distinzioni totali tra queste forme di comportamento antiggiuridico, a mio avviso percorre una strada che non è condivisibile. Si tratta, invece, di considerare che le motivazioni, le ragioni, gli stati d'animo, la personalità di coloro che partecipano a queste forme di criminalità associata sono molto diversi. È, a mio avviso, fondatamente pensabile che sia molto più facile concepire il ravvedimento nelle persone di coloro che si sono dedicati alla cultura del terrorismo piuttosto che in quelle dei promotori, degli organizzatori, dei protagonisti dei reati di mafia e di camorra. Però si tratta di fenomeni di criminalità associata tutti estremamente pericolosi e tutti assolutamente inaccettabili, nelle loro motivazioni, da parte dello Stato di diritto. Perché è proprio la motivazione che ho visto serpeggiare qua e là negli interventi, a proposito di questo provvedimento, che non può convincere.

Se, per esempio, prendiamo il disposto dell'articolo 1 e consideriamo che il comportamento di chi ha definitivamente ab-

bandonato l'organizzazione o il movimento terroristico, che ammette che le attività effettivamente svolte sono da lui ritenute negative, si deve ritenere incompatibile con il vincolo associativo, se tutto questo viene riferito alla personalità dell'imputato e ricondotto al concetto, tutt'altro che sorpassato o arcaico, anzi fondamentale, della desistenza, quindi del pentimento operoso, se vogliamo introdurre queste forme di intervento legislativo nell'ambito del nostro ordinamento, dovremo pur fare appello ai principi informativi del sistema penale. Nell'ambito della nostra legislazione penale esiste l'individuazione di quella che si può definire desistenza o pentimento operoso, che è riconducibile anche alle ipotesi previste dall'articolo 1.

Ciò comporta una valutazione concreta della condotta in ordine alla diminuzione delle conseguenze negative sul piano dell'aggressione all'ordine giuridico; e questo è un dato obiettivo. Costituisce, altresì, una circostanza significativa per quanto riguarda la pena anche la valutazione successiva nel tempo, e tuttavia positiva, che si può dare alla personalità del reo, il quale, riflettendo sul suo comportamento passato, ne giudica la negatività e ritiene di doversi dissociare da esso, di dover mutare il proprio giudizio nei confronti della condotta tenuta in passato.

Con ciò non intendo fare della mistica, che andrebbe più agevolmente riportata ad altre forme di scibile e di dottrina; intendo soltanto riferirmi ai principi della legislazione penale. Infatti, vi deve essere — e in questo caso vi è — un comportamento che giudichi negativo il passato di colui che lo assume, che conduca costui alla dissociazione e che, quindi, faccia ritenere che la persona di colui che sceglie questa strada sia tale da essere già inoltrata sul cammino del provvedimento e del reinserimento nella società.

Ognuno si rende conto che l'elemento principale è costituito dalla motivazione. Infatti, la diminuzione di pena, in sostanza, si riduce a ben poco. Non vi faccio l'affronto di ricordarvi quante sono state le vittime — e sono migliaia — che

hanno accompagnato il triste fenomeno del terrorismo, né ritengo opportuno richiamare il fatto che, alcuni anni or sono, si sono svolte due consultazioni referendarie in materia. Mi riferisco ai *referendum* sulle leggi Reale e Cossiga, e devo ricordare, innanzi tutto a me stesso, che solo una minima parte dell'opinione pubblica si è pronunciata sfavorevolmente rispetto alle norme contenute in questi provvedimenti legislativi, che sono stati voluti dalla stragrande maggioranza delle forze politiche, starei per dire quasi senza distinzione di parte e di collocazione politica. Dobbiamo ricordare tutto questo perché uno Stato, nel corso della sua vita, non può concedersi il lusso di dimenticare oggi quello che è avvenuto ieri, il mese scorso o due anni fa.

È necessario mantenere una continuità di atteggiamenti da parte delle istituzioni. Pertanto, se la motivazione cui prima mi sono riferito comporta una valutazione positiva del ravvedimento, ciò costituisce indubbiamente una circostanza della quale ci si può rallegrare, perché evidentemente chi ha deviato sta tornando sulla strada dell'adesione ai principi dello Stato democratico, che è lo Stato di diritto.

Tuttavia, se così non è, il discorso cambia completamente. Non a caso, a mio avviso, si stanno registrando di questi tempi interventi politici e giornalistici che, se non sono riconducibili ad una vera e propria apologia del terrorismo, non sono comunque lontani da qualcosa di simile. Non si tratta di poveri ragazzi che sono stati stravolti, nella loro infantile o giovanile esuberanza, da momenti di disattenzione e nei confronti dei quali, nei salotti e fuori da questi, si è adottato un atteggiamento di civetteria, di compiaciuta — talora divertita — tolleranza. Vi è stata, invece, una vera e propria aggressione allo Stato e questa spesso non è stata né disattesa né ripudiata, ma implicitamente, almeno sotto certi aspetti, rivendicata.

Il fatto che si abbiano delle difficoltà (ed è bene che sia così, perché gli *autodafé*, in definitiva, mal si conciliano con

quello spirito di libertà che è tipico della democrazia) nell'ammettere e riconoscere le ragioni della dissociazione, cioè le ragioni della condanna di una condotta pregressa, di per se stesso denota un'implicita riconferma della fedeltà alle posizioni che si dicono abbandonate, ma che sostanzialmente, con una forma di reticenza, si mantengono, insistendo anche su di esse.

La dissociazione, in sostanza, deve essere tale: non costituisce, infatti, dissociazione una serie di motivazioni « oblique » e reticenti che possono anche essere interpretate come tali, ma che consentono a colui che le adduce di avere coscienza del fatto di aver portato quelle motivazioni solo ai fini dell'applicazione della legge, non corrispondendo esse a ciò che questi pensa.

Sotto molte forme di interventi e di iniziative varie vi è, infatti, un'insistenza, che starei per definire proterva, nei confronti di valori che per lo Stato di diritto sono assolutamente negativi e come tali dallo Stato di diritto debbono essere considerati.

In sostanza, se dopo aver leso i principi dell'ordine costituito e di quello giuridico, chi ha compiuto tale lesione vuole mantenere fede alle motivazioni che l'hanno condotto ad erigersi contro lo Stato, va benissimo. Ma è un comportamento abbastanza discutibile o, meglio, assolutamente inaccettabile quello di chi invoca dallo Stato che combatte misure tali da dover smentire la condotta dello Stato attraverso forme di clemenza legislativa, nel nome di una dissociazione in cui non crede ed alla quale si oppone.

Sono queste le considerazioni che desideravo svolgere in ordine alle motivazioni che poi dovranno avere un riflesso abbastanza preciso e convincente in tutte quelle sedi giudiziarie che saranno chiamate ad applicare i benefici previsti dal provvedimento in esame.

Confermo e concludo rilevando che tale provvedimento, nel suo articolato e per il contenuto materiale, può essere

condiviso, ma deve essere accompagnato, da parte dello Stato e degli organi giudiziari chiamati ad applicarlo, dalla consapevolezza che deve trattarsi di un pentimento operoso, di una dissociazione, di una desistenza dal delitto e che, pertanto, ogni qualvolta questi estremi non ricorrano, bisogna avere il coraggio di dire che la legge non va applicata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE GARGANI, Relatore. Invito il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione i chiarimenti da me richiesti nel corso della seduta del 17 dicembre 1986.

LUCIANO BAUSI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Desidero innanzitutto ringraziare sentitamente tutte le parti politiche per il fattivo contributo all'odierno dibattito. Il mio auspicio è che, non appena il provvedimento diventerà legge dello Stato, esso possa immediatamente dare frutti positivi sia dal punto di vista strettamente giuridico sia da quello politico.

Gli oratori intervenuti nell'ambito della discussione sulle linee generali hanno concordato nell'evidenziare come il provvedimento esaminato rappresenti indubbiamente un segnale positivo circa la situazione del paese nell'ottica del superamento del fenomeno del terrorismo e del declino (valutabile anche in termini contabili nella realtà quotidiana) della violenza politica.

Abbiamo potuto constatare una certa sensibilità dinanzi al fenomeno di cui ci siamo occupati, una sensibilità che ha determinato, dal 1983 ad oggi, la presentazione di tre o quattro progetti di legge in materia di dissociazione. È questo un dato da non sottovalutare, perché evidenzia il grado di necessità di un intervento legislativo che tenga conto di certi risvolti sociali.

Quello che abbiamo intrapreso è un sentiero quanto mai difficile e stretto da percorrere; non vanno certo sottaciute l'importanza e la rilevanza di soggetti che danno segni di resipiscenza rispetto ai loro comportamenti precedenti.

In linea generale, ritengo accettabile il testo licenziato dal Senato e sottolineo la positività delle terminologie normative a cui si è fatto ricorso. In particolare, manifesto apprezzamento per l'equilibrata individuazione, anche letterale, della formula definitoria della dissociazione contenuta nell'articolo 1.

Il provvedimento non deve essere considerato, a mio avviso, come una sorta di « perdonismo » generalizzato, bensì come il segnale che deve risultare inaccettabile la violenza come forma di lotta politica, contestualmente garantendosi l'esigenza di una reale forma di pacificazione del paese.

Sono state formulate altre osservazioni sul provvedimento; mi riservo — però — di esprimere l'opinione del Governo sulle stesse in occasione dell'esame dell'articolo.

Mi rendo conto che, in questa sede, è stato accennato ad una sorta di sovversione del concetto di immutabilità della pena. Ciò può dare adito a delle perplessità; ma non dobbiamo dimenticare che con la nostra legislazione premiale il principio suddetto è stato talvolta modificato.

Quanto alle richieste fatte dal relatore, al quale rivolgo un particolare ringraziamento per il suo contributo alla soluzione positiva delle varie questioni che emergono dalla disamina della normativa in oggetto, ve ne è una in particolare, quella relativa ai prevedibili effetti, in termini quantitativi, derivanti dall'applicazione della legge. Ho già avuto occasione di sottolineare la difficoltà di comunicare dati in proposito, in quanto vi sono molte incognite. Siamo di fronte ad una sorta di equazione a tre incognite che non è, come tale, risolvibile. Si tratta, infatti, di comportamenti soggettivi per i quali è quanto mai difficile anticipare valutazioni. Inoltre, questi comportamenti sog-

gettivi sono collegati e collegabili a definizioni normative tuttora in discussione. È evidente, quindi, che, solo nel momento in cui il provvedimento di legge diventerà definitivo, sarà possibile soffermarci sulle definizioni comportamentali richieste. Aggiungo che i comportamenti suddetti sono suscettibili di valutazioni anche di carattere giurisdizionale. Ciò complica ancora di più fare previsioni.

Sono in grado di fornire alla Commissione alcuni dati in merito ai procedimenti in corso al secondo semestre 1986.

I procedimenti che potrebbero essere interessati dalla nuova normativa sono 141 per un totale di 3.013 imputati, la cui sorte sarà definita, in sede giurisdizionale, sia con riferimento al procedimento di merito sia all'eventuale applicabilità delle norme sulla dissociazione, di cui ci stiamo occupando.

Nel settore penitenziario i dati raccolti nell'ambito delle cosiddette « aree omogenee » sono molto indicativi. Circa la posizione di detenuti e detenute dissociati, secondo i dati forniti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena al primo semestre 1986, informo la Commissione che i detenuti dissociati di sinistra sono 179. Di questi, 8 sono esclusi da qualunque beneficio (perché nei loro confronti sono stati applicati precedenti provvedimenti a loro favore), mentre, degli altri 75 dovrebbero essere scarcerati in base ai criteri indicati dall'articolo 2 del progetto di legge. Le detenute dissociate di sinistra sono 94; di queste, nessuna è esclusa da qualunque beneficio, mentre, delle rimanenti, 26 dovrebbero essere scarcerate, sempre in base ai criteri di cui all'articolo 2. I detenuti dissociati di destra sono 5, dei quali 1 è escluso da ogni beneficio e 1 sarebbe scarcerabile in base ai medesimi criteri. Non risulta, allo stato, che vi siano detenute di destra con intendimenti di dissociazione.

Questi sono i dati che emergono dagli accertamenti e che presentano certamente quelle difficoltà interpretative da me espresse all'inizio.

In conclusione, ritengo che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento possa presentare argomenti e definizioni opinabili; tuttavia, credo che in linea generale debba ritenersi accettabile, pur essendo il Governo disponibile ad ogni intervento migliorativo del quale dovesse manifestarsi l'opportunità in questa sede, auspicando però che si giunga rapidamente alla fase conclusiva dell'*iter*. Il Governo guarda a questo provvedimento come ad un segno di speranza, che trova una sua realtà rilevante nei giorni che stiamo vivendo, con l'auspicio che tale stagione di speranza sia accompagnata da quella accorta prudenza che deve caratterizzare l'operato del legislatore.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI. Vorrei un chiarimento dal rappresentante del Governo. A parte il fatto che secondo me dal punto di vista giudiziario non vi può essere una destra e una sinistra, quali sono i criteri in base ai quali avete operato una distinzione tra i detenuti di destra e quelli di sinistra?

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di dati forniti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, quindi non riferiti ad una situazione attuale, ma relativi al riflesso determinato dalle motivazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Intendo soffermarmi solo sui problemi di carattere generale, riservandomi di entrare nel merito del provvedimento nel corso dell'esame degli articoli.

Innanzitutto desidero ringraziare tutti i colleghi intervenuti, perché ritengo che ognuno di loro abbia fornito una propria interpretazione ed un proprio contributo per individuare la complessa filosofia della normativa in oggetto. Il lungo itinerario (circostanza della quale non dovremmo dolerci), il portato di questi ultimi anni e la cultura che ne è venuta fuori non hanno rallentato l'*iter* di un provvedimento che probabilmente oggi si

giustifica più di qualche anno fa. Esso però non si giustifica, onorevole Reggiani, per il fatto che noi dobbiamo stabilire se il terrorismo sia finito o se sia terminata una fase; questa sarebbe una discussione estremamente artificiosa ed inutile. Certamente, nella società si registra una violenza che perdura, ma che negli anni passati si è espressa attraverso una configurazione eccezionale, peculiare. Sono sempre stato, cioè, del parere che gli episodi di più acuta violenza terroristica verificatisi in Italia nel corso degli anni non abbiano avuto nulla a che vedere con i fenomeni degli altri paesi, europei ed extraeuropei. Quella fase peculiare, eccezionale possiamo considerarla finita.

ALESSANDRO REGGIANI. Non pretendo che si decida se quella fase sia finita o meno; chiedo che ci si renda conto che si tratta di una manifestazione di attacco alle istituzioni che occorre tenere sempre presente.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Il mio intendimento non era quello di fare polemiche, ma era volto alla comprensione del problema.

Stavo facendo una riflessione positiva: la *ratio* vera del provvedimento non è collegata alla fine del fenomeno, non è una condizione di pacificazione per cui lo Stato offre in qualche modo questo tipo di resa, una resa attiva. Si tratta, invece, di un provvedimento eccezionale.

A tale proposito vorrei aprire una parentesi. Nel corso della precedente seduta, in merito alla mia osservazione secondo la quale il concetto di dissociazione, così come individuato nel provvedimento, sarebbe sconosciuto al nostro ordinamento, l'onorevole Trantino ha citato l'esperienza del legislatore del 1930 per ricordare a me e alla Commissione che questa *ratio* era invece alla base anche di precedenti codificazioni. A mio avviso — ripeto — questo tipo di dissociazione è sconosciuto al nostro ordinamento e può essere propedeutico, può aiutare ad ostacolare il terrorismo nel suo complesso, ma non ne è la conseguenza.

Ho colto le acute osservazioni del collega Reggiani a favore di una tesi che avevo esposto nella mia relazione: queste norme, se considerate da parte nostra come propedeutiche ad un ulteriore passo avanti, ad un avvicinamento nei confronti di chi si dissocia dal terrorismo, possono determinare una pacificazione sociale più accentuata diffusa.

Proprio ieri (per caso, per la verità, non perché oggi si è discusso di questo provvedimento) ho avuto un incontro con alcuni detenuti tra i più interessanti dell'epoca del terrorismo, come Carbone ed altri, nel carcere di Avellino. Chi è stato ad Avellino sa che nel nuovo carcere, dove si stanno verificando interessanti esperienze, si è tenuto un convegno sulla politica carceraria e su altri problemi particolari. Quei detenuti hanno voluto un incontro con esponenti politici non tanto per discutere del provvedimento al nostro esame, che loro, giustamente, vedono inserito completamente in una logica carceraria e solo carceraria, ma per continuare un dibattito che nelle carceri va sempre più avanti circa i rapporti con il mondo esterno, la pacificazione tra interno ed esterno, e che quindi non è finalizzato soltanto all'eliminazione della pena o al reingresso acritico, *tout court*, nella società. Vi è interesse per la politica carceraria attuata con la riforma del 1975 e con l'ultima cosiddetta miniriforma, anche al fine di poter determinare una situazione di convergenza complessiva (chiedono la semilibertà, esperienze di lavoro: sono davvero eccezionali) per porre fine ad una fase storica che tutti ricordiamo.

Questi aspetti vanno esaminati con attenzione e determinazione: fanno parte della politica penale e carceraria che il Governo deve portare avanti. Ritengo che vadano anche al di là delle norme al nostro esame che, nella loro limitatezza e precisa collocazione, credo possano, con il consenso di tutti, costituire utili previsioni da inserire nell'ordinamento.

Riconosco che il provvedimento in discussione ha bisogno di qualche modifica, di qualche puntualizzazione anche di or-

dine tecnico, ma certamente, come ha detto il collega Reggiani, occorre, da parte dello Stato, consapevolezza, concetto che dobbiamo ribadire in questa sede perché il Governo ne faccia tesoro. Da parte dello Stato occorre una visione generale, complessiva: la legge che stiamo per approvare va inserita in una politica complessiva che il Governo deve adottare in questo settore.

Rispondendo, poi, alle osservazioni e alle riflessioni che sono state avanzate, e anche per evitare che questo mio intervento si trasformi in un monologo, dico subito all'onorevole Corleone che sono favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, magari a livello informale e per la durata di una sola settimana, al fine di arrivare ad un confronto sugli articoli.

Esprimerò il mio parere sui singoli emendamenti quando passeremo all'esame dell'articolato. In quella sede terremo conto delle osservazioni dei vari colleghi e del contributo da essi portato.

Il relatore aveva chiesto al Governo alcuni dati. Il Governo li ha forniti, e non mi pare che questo abbia sconvolto l'andamento dei nostri lavori. Dico ciò soprattutto al collega Mannuzzu, che oggi è assente, che si era espresso in maniera decisamente negativa sulla richiesta del relatore, quasi che essa fosse anomala rispetto ad una logica costruttiva che certamente ha animato tutti. Il Governo, dunque, ci ha dato una risposta. Il dato più rilevante è quello relativo ai 3 mila procedimenti pendenti (non ha importanza se di sinistra o di destra, perché si tratta di dichiarazioni personali dei detenuti che si riferiscono a posizioni indistinte, certo generiche, non chiare, di destra o di sinistra). Questa legge non potrà che essere applicata anche a questi procedimenti. Ritengo che dovremmo compiere un'ulteriore riflessione per chiarire se questo provvedimento vada ad aggiungersi alla miniriforma carceraria approvata qualche mese fa. Potremmo arrivare, infatti, ad un eccesso di quello che il collega Reggiani ha definito « perdonismo », che risulterebbe estraneo alla logica del provvedimento. Occorre sapere

fino in fondo che tipo di norme andiamo ad approvare, quale incidenza avranno e se non si sovrappongano ad altre che abbiamo già approvato. Tra l'altro, non disponendo il Ministero di grazia e giustizia di una struttura automatizzata, non siamo in grado di conoscere in quale misura sia applicata la miniriforma dell'ordinamento penitenziario. Probabilmente non avremo una risposta definitiva in materia, però mi sembrava (come è stato detto da tutti, tranne che dal collega Mannuzzu) che la mia non fosse curiosità, ma fosse un interesse assolutamente omogeneo al provvedimento in discussione. Mi auguro quindi che il Governo, nel corso dell'esame degli articoli, ci possa fornire ulteriori informazioni.

In conclusione, noto che il gruppo radicale ha presentato molti emendamenti che, se il collega Corleone mi consente, qualora fossero approvati sconvolgerebbero completamente il provvedimento. Ragione per cui il relatore fin d'ora esprime qualche perplessità.

Ribadisco, infine, l'auspicio che il provvedimento sia approvato nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, da qualche intervento ed anche da parte del relatore è stata ventilata la possibilità della costituzione di un comitato ristretto. In merito vorrei conoscere l'opinione dei rappresentanti dei gruppi.

FRANCESCO MACIS. Vorrei osservare che, essendosi scelta la strada della pubblicità dei lavori ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, non vedo per quali ragioni dovrebbe essere costituito un comitato ristretto.

Nel corso della discussione odierna mi pare siano emerse sostanzialmente due tendenze: la prima è quella di apportare delle modifiche al provvedimento in discussione facendo affidamento sul sollecito riesame da parte dell'altro ramo del Parlamento; la seconda è quella secondo cui il testo in discussione rappresenta il punto di equilibrio maggiore che possa

conseguirsi su una materia tanto delicata, ma suscita, com'è emerso nell'intervento dell'onorevole Reggiani, non poche perplessità sotto il profilo dei principi generali.

Naturalmente, questa seconda tendenza — nella quale noi comunisti non ci troviamo completamente, anche se ad essa siamo molto sensibili — non oppone un netto rifiuto alla possibilità di esaminare eventuali emendamenti, ma richiede, che, quanto meno, tale esame avvenga in sede di Commissione plenaria. Se, nel prosieguo dei lavori, dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al provvedimento, ci dichiariamo fin d'ora disponibili a costituire per questioni singole ed esclusivamente di carattere tecnico un comitato ristretto. In questo momento, però, i nodi da sciogliere sono tutti di carattere politico e, quindi, vanno sciolti in relazione a ciascuna delle norme che esamineremo.

FRANCESCO CORLEONE. Desidero precisare che il gruppo radicale non ha nessuna difficoltà a proseguire i lavori in sede di Commissione plenaria.

Tuttavia, non posso fare a meno di sottolineare che né domani né dopodomani il provvedimento relativo alla dissociazione è all'ordine del giorno. Pertanto, raccomando che sin dalla prossima settimana la Commissione torni ad occuparsi della materia.

FRANCO RUSSO. Naturalmente tutte le proposte che portano all'approfondimento, alla discussione, al confronto sono proposte che non possono che essere valutate positivamente soprattutto da chi, come me, ha presentato una serie di emendamenti che sostanzialmente si rifanno al testo della proposta di legge senatori De Martino ed altri che, come già ho avuto modo di sottolineare, è il testo sul quale il Parlamento aveva lavorato.

Ciò non toglie che le osservazioni dei colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali — mi riferisco, in particolare, al collega Reggiani — abbiano una

una certa validità, soprattutto per quel che concerne l'articolo 1 del provvedimento che, dal punto di vista concettuale ed anche sotto il profilo della tecnica legislativa, rappresenta il nodo più difficile da sciogliere e, come tale, suscita le maggiori perplessità.

Naturalmente non posso far altro che auspicare che la Commissione pervenga ad un miglioramento del testo della legge. Ho fatto questa premessa per sottolineare che, pur non essendo in via di principio contrario alla costituzione di un comitato ristretto, al momento attuale riterrai più utile iniziare la discussione degli articoli in Commissione plenaria.

Quale rappresentante di democrazia proletaria, mi limito, pertanto, a sollecitare la discussione dei provvedimenti. Se poi, in sede di esame degli articoli, si dovesse constatare un'inconciliabilità di tesi o si dovessero porre problemi particolari, nulla vieta di proseguire l'esame in sede di comitato ristretto.

Concludo auspicando che già nella prossima settimana sia possibile proseguire la discussione dei provvedimenti sulla dissociazione.

GIULIO MACERATINI. A nome del MSI-destra nazionale, dichiaro di essere favorevole alla costituzione di un comitato ristretto.

ALESSANDRO REGGIANI. A nome del gruppo socialdemocratico, mi dichiaro contrario a tale costituzione.

ANTONIO CARPINO. A nome del gruppo socialista, mi rimetto alle decisioni che in materia la Commissione adotterà.

PRESIDENTE. Visto che la proposta di costituire un comitato ristretto non sembra incontrare i necessari consensi, ritengo che da essa si debba per il momento desistere, ferma restando la possibilità che il relatore, in via informale, prenda i necessari contatti con i presentatori degli emendamenti al fine di consentire un sollecito esame degli stessi.

L'ufficio di presidenza della Commissione stabilirà la data della prossima seduta da dedicare alla discussione dei progetti di legge sulla dissociazione.

Il seguito della discussione dei progetti di legge è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO